

BARBARA BARTOCCI

*Lessico delle discriminazioni: tra società,
diritto e istituzioni**

Il tentativo di definire un *lessico delle discriminazioni*, ovvero di intercettare le differenti forme della discriminazione, individuarle e saperle nominare, nasce dalla necessità di lavorare alla ricerca di buone pratiche di pari opportunità e all'articolazione di nuovi modelli culturali che possano favorire il contrasto al fenomeno discriminatorio¹. Nel testo si affronta con approccio interdisciplinare un'operazione di "mappatura" della discriminazione, a partire dalla quale concretizzare l'impegno all'elaborazione di risposte di tipo culturale e giuridico-istituzionale e all'individuazione di azioni positive che vadano a cogliere il fenomeno e sappiano intervenire radicalmente sull'insieme di stereotipi e pregiudizi che il fenomeno fondano e rafforzano.

* THOMAS CASADEI (a cura di), *Lessico delle discriminazioni: tra società, diritto e istituzioni*, Diabasis, Reggio Emilia 2008.

¹ Tentativo che viene sviluppato entro LABdi – Laboratorio su forme della discriminazione, istituzioni e azioni positive (www.labdi.it), nato dalla collaborazione tra l'Assessorato Scuola, Formazione professionale, Università, Lavoro, Pari Opportunità della Regione Emilia Romagna e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia. La prima serie di attività è stata caratterizzata da un ciclo di Seminari svoltisi nel corso del 2008 tra Bologna e Modena, i cui materiali sono confluiti nel volume esaminato in questa sede.

Nella prima sezione del volume, *Orizzonti. La discriminazione tra strutture sociali e diritto*, due contributi introduttivi guidano il lettore alla ricognizione su genesi e cause della discriminazione, con un duplice taglio d'indagine che caratterizza il complesso delle riflessioni sul fenomeno discriminatorio: quello dell'indagine socio-antropologica e l'approccio giuridico e costituzionale. In *Stereotipo, valore, discriminazione: considerazioni socio-antropologiche* (pp. 23-41) Stefano Boni si addentra nel rapporto di interdipendenza dei tre concetti, che trovano fondamento epistemologico in meccanismi di distorsione della rappresentazione del reale e, quindi, dell'attribuzione di (dis)valore. Tale rapporto genera mistificazioni sul piano delle dinamiche sociali, le quali spesso trovano legittimazione a livello giuridico-istituzionale². Muove invece dal dibattito giuridico sul principio di uguaglianza e sull'interpretazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana il contributo di Diletta Tega, *Discriminazione e diritto antidiscriminatorio: considerazioni istituzionali (a partire dal diritto costituzionale italiano)* (pp. 42-69), che, mantenendosi sul piano dell'analisi del diritto antidiscriminatorio tra divieto di discriminazione e *affirmative actions*, offre un'ermeneutica del principio di uguaglianza, quale formula di articolazione del rapporto tra uguaglianza formale e sostanziale³.

² L'innescio di fenomeni di etnocentrismo, androcentrismo, razzismo, campanilismo, ecc. sarebbero il frutto di tali meccanismi di torsione prospettica e valoriale che Boni rubrica tra le applicazioni microfisiche del potere: si tratta di processi di attribuzione di valore o disvalore definitivi della normalità e dell'anormalità e, quindi, determinanti i parametri per una tassonomia sociale fondata sulla disuguaglianza che viene acquisita nella sua cogenza normativa anche sul piano istituzionale (cfr., pp. 24-36).

³ Importante è il riferimento di Tega alla questione del riequilibrio della rappresentanza politica, concepita come «uno degli esempi più

In *Mappe. Le molteplici forme della discriminazione*, sezione centrale del volume, si cerca di dare un quadro complessivo delle forme e delle logiche della discriminazione proprie dei diversi ambiti dell'esistenza, nonché di fornire una disamina critica delle azioni e dei dispositivi di contrasto e intervento, sul piano delle istituzioni, delle trasformazioni del diritto e delle politiche pubbliche. Federico Olivieri in *La critica dei pregiudizi sui migranti come strategia contro le discriminazioni razziali* (pp. 73-94) approfondisce la prospettiva di analisi del sostrato stereotipico che supporta la discriminazione su base etnica e razziale, nella convinzione che uno degli strumenti di promozione di una politica di non-discriminazione dello spazio europeo sia proprio la critica al sistema pregiudiziale che investe i migranti e i loro discendenti. Mutuando alcune riflessioni di Gunnar Myrdal⁴, Olivieri parla della possibilità di un nuovo *dilemma europeo*, una sorta di contraddizione interna e sistemica al processo di democratizzazione dell'Europa, relativa ad una forma di razzismo "democratico": un neorazzismo *postbiologico* o senza razza, esito di una traslazione dal razzismo esplicito e rivendicato al pregiudizio della retorica e della pratica discriminatoria⁵. Il contributo di Vincenzo Pacillo, *La discriminazione nei rapporti fra Stato e confessioni religiose: il caso dell'"islamofobia"* (pp. 95-108), consente di ampliare questo spazio di riflessione sul rapporto tra pregiudizio, stereotipo e discriminazione nella loro relazione/intersezione con il piano strutturale, istituzionale e sistemico di loro reiterazione e

problematici di conciliazione tra principio di rappresentanza politica, principio di eguaglianza e adozione di misure antidiscriminatorie» (cit., p. 50).

⁴ G. MYRDAL, *An american dilemma*, Harper and Brothers, New York 1944.

⁵ Cfr., pp. 76ss.

rafforzamento. L'argomentazione va a intercettare più aspetti contemporaneamente del fenomeno discriminatorio, pur incentrandosi sui rapporti, sia nel contesto europeo che nazionale, tra stato e confessioni religiose a partire dal fenomeno dell'islamofobia. Quest'ultimo si è ultimamente registrato entro tutta una serie di discriminazioni di matrice etnopopulista nei confronti delle confessioni di più recente insediamento, le quali proliferano in assenza di un potere pubblico capace di produrre una cornice normativa comune in grado di garantire un «pluralismo confessionale»⁶.

L'intreccio tra razza e genere nel fenomeno discriminatorio viene invece illustrato nel contributo di Antonella Besussi, *L'ideale discriminatorio e la difesa dell'individualità con riferimento alla discriminazione delle donne* (pp. 109-123): tramite uno sguardo di genere, il confronto tra l'approccio comparativista o differenzialista del principio di uguaglianza e quello neutralista aggiunge un elemento di complessità alla già articolata riflessione sul fenomeno discriminatorio, nell'approccio alla politica delle *affirmative actions* quale terza via di gestione dello stesso⁷. Con *Lavoro e discriminazione: i lavoratori svantaggiati e le azioni positive. Appunti per la costruzione lavoristica della teoria del male minore* (pp. 124-138), Laura Calafà offre un esame

⁶ Pacillo, con riferimento ai recenti fenomeni europei di riflusso di politiche nazionaliste e xenofobe, parla di un "populismo esclusivista europeo" che, alla luce della differenza culturale, sdogana politiche razziste fortemente discriminatorie andando a legittimare la retorica di un nuovo razzismo cosiddetto "differenzialista" (cfr., pp. 99-100).

⁷ La politica delle azioni positive sembra consentire l'individuazione di un compromesso tra l'uno e l'altro approccio improntando una serie di misure che vanno ad agire sul soggetto discriminato con un trattamento preferenziale andando oltre l'uguaglianza di opportunità, con l'obiettivo di realizzare un'uguaglianza di risultati (cfr., pp. 121-2).

delle variabili discriminatorie in ambito lavorativo, acquisendo un punto visuale particolare del rapporto tra pari opportunità e principio di uguaglianza che fornisce una sintesi di diversi concetti «più evoluti, ma strettamente connessi di *pari rappresentazione* (per le donne), di *pari responsabilità* (per le donne e gli uomini nell'ambito delle responsabilità familiari e di cura) e di *inclusione sociale* per tutti gli altri fattori di rischio» (p. 124): quello delle *pari opportunità plurali*. Matteo Bonini Baraldi in *Politiche pubbliche e vita privata: la discriminazione basata sull'orientamento sessuale* (pp. 139-158) registra il cambiamento di prospettiva avvenuto in Europa rispetto al trattamento dei diritti di gay, lesbiche e trans con un'analisi degli argomenti giuridici utilizzati entro il contesto giurisprudenziale di accumulazione/espansione del diritto e dei diritti nel tentativo di fondazione giuridica della libertà di orientamento sessuale, effettuato a partire dalla volontà di sottrarre l'argomentazione della tutela al diritto all'orientamento sessuale al campo della morale, della medicina e della religione.

Una particolare articolazione del rapporto tra diritto antidiscriminatorio e retorica dei diritti umani viene esplorata da Elena Pariotti in *Disabilità, diritti umani e azioni positive* (pp. 159-175), che entra nel merito del processo di positivizzazione dei diritti delle persone con disabilità nelle legislazioni interne, internazionali e sovranazionali a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Pariotti mostra come la formulazione dei bisogni delle persone disabili tramite il linguaggio dei diritti consenta di attivarsi sul piano duplice della sottrazione della tutela dei disabili alle forze arbitrarie di natura politica, sociale ed economica, nonché dell'abbandono dell'approccio paternalistico, per orientarsi alla garanzia di un percorso di *empowerment* per la persona con disabilità. In *Questioni di vita o di morte: la discriminazione genetica e quella specista* (pp. 176-185), infine, Marina Lalatta Costerbosa

amplia il dibattito sulla tutela dei diritti umani ad una riflessione sulle nuove forme della discriminazione, la quale veicola tutta una serie di argomenti relativi all'intervento o influenza della scelta pubblica politica o giuridica nella possibilità di scelta privata: «Le questioni di etica pratica relative al vivere e al morire possono divenire addirittura una via per tentare di immaginare una tipologia delle forme della discriminazione, le quali intrecciate o da sole rappresentano un'ombra che non deve essere mai ignorata quando ci si pone dal punto di vista pubblico, e si cerca di affrontare questioni di vita o di morte, al fine di rintracciare regole dell'agire e del deliberare il più possibile condivisibili nelle società democratiche» (p. 177).

Nella sezione conclusiva, *Approdi. Istituzioni, azioni positive e "diritto diseguale"*, si delinea la prospettiva di una nuova articolazione del concetto di uguaglianza tramite una rilettura a più voci dell'art. 3 della Costituzione. Antonio D'Aloia in *Discriminazioni, eguaglianza e azioni positive: il "diritto diseguale"* (pp. 189-206) identifica le politiche di *affirmative actions* come fonti di interpretazione ermeneutica e, quindi, concretizzazione del diritto e si impegna a valutare l'impatto che esse possiedono sia sul piano delle conseguenze culturali e delle implicazioni concettuali che sul piano dell'efficacia dei risultati praticamente ottenibili⁸. *Eguaglianza,*

⁸ Entro queste considerazioni una lettura a posteriori dell'esperienza statunitense può consentirci di individuare le caratteristiche preminenti del modello delle azioni positive e gli aspetti problematici e critici che questo presenta nella sua applicazione al contesto europeo. Entro quest'ultimo le azioni positive vanno considerate nell'ottica di un'istanza di concretizzazione del diritto antidiscriminatorio che non si limiti ad assumere un atteggiamento egualitario delle pari opportunità formali: solo in questa cornice, a parere di D'Aloia, riusciamo a reggere la tensione con l'orizzonte assiologico costituzionale (cfr., pp. 190-200).

differenze e tutela dei diritti fondamentali. Nuove sfide e crisi dello Stato costituzionale di diritto (pp. 232-251) si configura, invece, come un itinerario di delucidazione delle tesi di Luigi Ferrajoli e Letizia Gianformaggio entro il paradigma del *neocostituzionalismo* (o *giuscostituzionalismo*), finalizzato a comprendere la coniugazione del rapporto dialettico tra valorizzazione giuridica delle differenze e principio di uguaglianza, a partire dalla tutela dei diritti fondamentali. Tecla Mazzaresse richiama la complementarità tra uguaglianza formale e sostanziale proprie del paradigma giuridico dello Stato costituzionale di diritto, entro cui un modello dell'uguaglianza giuridica che attiva percorsi di uguale valorizzazione giuridica delle differenze può fare efficacemente riferimento all'istanza di universalizzazione dei diritti fondamentali⁹. La parabola speculativa del volume si conclude con un'analisi tecnica del diritto antidiscriminatorio nell'ordinamento italiano a cura di Chiara Favilli. *La normativa italiana contro le discriminazioni per motivi di razza e di origine etnica alla luce della direttiva 2000/43/CE* (pp. 207-231) prende le mosse dall'art. 3 Costituzione, che «ha da sempre svolto un ruolo fondamentale come parametro di legittimità delle norme di legge ma non come strumento di contrasto delle discriminazioni»¹⁰, per ripercorrere quelli che sono stati i passaggi del diritto antidiscriminatorio in Italia relativamente al fenomeno paradigmatico della discriminazione su base etnica e razziale, nel confronto con la casistica internazionale.

Il volume, grazie anche ad elementi di riflessione trasversali, illustra nel suo complesso i cardini di un discorso “comprensivo” sulla discriminazione: azioni positive, distinzione tra sfera pubblica/privata, rapporto tra principio di uguaglianza e diritti umani, nonché tra politiche di pari opportunità ed

⁹ Cfr., pp. 213-214.

¹⁰ Cfr., p. 232.

effettività stessa dei diritti. Un percorso, quello indicato, che non può non tenere insieme analisi della società, regolazione giuridica e funzione politica delle istituzioni.